

LXVIII.

TORNATA DEL 30 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedi* — *Omaggio* — *Presentazione di un progetto di legge* — *Parole del Senatore Lauzi* — *Discussione sul progetto di legge per la repressione del brigantaggio* — *Schiarimenti richiesti dai Senatori Di Pollone e Pareto, forniti dai Ministri dell'Interno e della Guerra* — *Chiusura della discussione generale* — *Emendamento all'art. 1°, proposto dal Senatore Di Pollone combattuto dal Senatore Vacca (Relatore) e dal Ministro dell'Interno* — *Ritiro dell'emendamento Di Pollone* — *Approvazione dell'articolo primo* — *Emendamento all'art. 2 del Senatore Pareto, oppugnato dal Senatore Vacca e dal Ministro di Grazia e Giustizia* — *Reiezione dell'emendamento Pareto* — *Approvazione degli articoli 2 al 5* — *Spiegazioni sull'articolo 6 chieste dai Senatori Di Pollone e Arese, date dai Ministri dell'Interno e della Guerra* — *Approvazione degli articoli 6 all'11* — *Aggiornamento della discussione a lunedì.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri dell'Interno e dell'Istruzione Pubblica e più tardi intervengono anche i Ministri della Guerra e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Il Senatore, *Segretario*, *Arnolfo* legge le lettere dei Senatori Gallina, Belgioioso e Gonnet che domandano un congedo che loro è dal Senato concesso.

Presidente. Il Sindaco di Nizza Monferrato fa omaggio al Senato di numero 80 copie di una *Rappresentanza di quel Municipio intorno al progetto di legge per il conguaglio provvisorio dell'imposta prediale.*

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola l'onorevole signor Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. A nome del Presidente del

Consiglio, Ministro delle Finanze, ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili, già approvato dal Senato stesso, e che ora ritorna dalla Camera dei Deputati per alcune modificazioni che da quell'Assemblea vi sono state introdotte.

Essendo assai conveniente che questo progetto vada in esecuzione il più presto possibile nell'interesse dell'unificazione e delle finanze, mi permetterei di pregare il Senato a nome del mio collega di voler incaricare, se così gli piace, dell'esame di questo progetto l'Ufficio Centrale stesso che altra volta ebbe ad occuparsene.

Presidente. Do atto al signor Ministro dell'Interno della presentazione fatta, a nome del suo collega il Ministro delle Finanze, di questo progetto di legge.

Il Senato ha sentito l'istanza dal signor Ministro fatta, acciocchè questo progetto sia rimandato per lo esame allo stesso Ufficio Centrale che già ebbe ad occuparsene altra volta.

Se non c'è osservazione in contrario, terrò il Senato per assente.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. È stato letto tre giorni fa un sunto di petizione che ho avuto lo stesso l'onore di presentare al Senato, per riguardo all'autenticità delle firme, sporta da alcuni professori dell'Università di Pavia, i quali implorano una piccola modificazione all'art. 8 della legge di che si parla e che specialmente riguarda la classe a cui appartengono.

Pregherei la Commissione delle petizioni a voler rimandarla all'Ufficio Centrale incaricato dell'esame di questo progetto di legge raccomandandone l'argomento il più che sia possibile.

Presidente. Di regola le petizioni che si riferiscono ad un progetto di legge che cade in discussione si mandano sempre all'Ufficio Centrale che è incaricato del relativo esame.

Avendo il Senato assentito a che l'esame di questo progetto fosse deferito allo stesso Ufficio Centrale che già ebbe ad occuparsene, gioverà avvertire che questo Ufficio mancherebbe di due dei suoi membri attesa la morte del compianto Senatore Jacquemoud e l'assenza per congedo del signor Senatore Guardabassi.

Il Presidente però, usando della facoltà concessagli dal Regolamento, vi surrogerebbe due altri Senatori, e questi sarebbero i signori Senatori Edoardo Castelli e Chiesi; cosicchè l'Ufficio Centrale rimarrebbe composto dei due menzionati Senatori, e dei signori Senatori Gamba, Arnulfo ed Oldofredi rimanenti in ufficio.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA REPRESSIONE DEL BRIGANTAGGIO.

(Vedi Atti del Senato N. 50)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la repressione del brigantaggio.

Se il Senato acconsente prescinderei, secondo il solito, dal dare lettura preliminare dell'intero progetto di legge, e si procederà immediatamente alla discussione generale.

Se non vi sono osservazioni in contrario, dichiaro aperta la discussione generale.

La parola è al signor Senatore Di Pollone.

Senatore Di Pollone. Signori Senatori.

Se contro il mio uso oggi prendo la parola non è certamente per oppormi ad una legge di questa natura, legge che credo utile alla pacificazione delle provincie meridionali; ma trattandosi di una legge eccezionale, trattandosi di una legge che intacca in certi punti le libertà costituzionali, io credo che sia una delle leggi più gravi che si possano discutere e votare nel Parlamento. Quindi prima di deporre il mio voto nell'urna, vorrei pregare l'onorevole Ministro per gli Affari del-

l'Interno di parteciparci quali effetti abbia prodotto la legge del 15 agosto che stiamo per prolungare, migliorandola, sino alla fine del mese di aprile prossimo.

Non istarò certamente a chiedere cosa sia il brigantaggio, poichè ognuno di noi conosce questa orribile piaga. Domanderò piuttosto quali rimedi sian usati, e quali risultati sian ottenuti.

Io mi preoccupo grandemente del consumo che si è fatto dei nostri prodi soldati e del danaro, senza ottenere un grande risulamento.

Vedo nella relazione del signor Ministro essersi detto assai brevemente che si ebbero risultati utili; ma egli si astenne dall'enumerarli, e noi non li conosciamo, poichè inferisce tuttora in quelle infelici provincie la stessa piaga del brigantaggio.

Desidero anche avere una indicazione sulla quantità delle forze che attualmente sono impiegate in quelle provincie, mentre ognuno di noi si preoccupa dello stato dell'Europa, ed ognuno di noi si chiede, se mai scoppiasse per avventura una guerra, quale danno sarebbe per lo Stato qualora fossimo ancora obbligati a tenere ivi un compiuto esercito, quale è quello che occupa quelle provincie.

Si parla del poco concorso delle guardie nazionali; vorrei sentire dalla bocca del signor Ministro se questa accusa è fondata e se le guardie nazionali nelle provincie meridionali sono organizzate appieno, se sono armate e se prestano utile sussidio alla forza dell'esercito stanziale.

Domando ancora al signor Ministro se difatti, come ce ne pervengono notizie, le autorità principali, lungi dall'assecondare le cure del Ministero, le contrastano e gli fanno opposizione.

Ripeto, che io non intendo di fare opposizione alla legge; ma prima di votarla credo far cosa utile alla discussione non solo, ma utile al paese, dimandando gli schiarimenti cui accennai, in quanto che l'Europa ci guarda, l'Europa ci crede incapaci di dominare il brigantaggio, ed è necessario che la verità si conosca e dal paese e fuori.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Senatore Di Pollone. Io desidero quindi che il signor Ministro voglia aver la compiacenza di dichiarare:

Quali effetti abbia in realtà prodotto la legge del 15 agosto;

Quale sia lo stato attuale delle provincie infette dalla terribile piaga del brigantaggio; quali forze sieno impiegate nella repressione del brigantaggio stesso; quale direzione abbiano i comandanti militari di tali forze; quale sussidio presti la milizia nazionale alle truppe; quale sia il contegno delle autorità municipali, e finalmente perchè se la legge proposta è utile non se ne domanda la continuazione sino al termine dell'anno, mentre io non posso persuadermi che una legge come quella che si discute possa sortire tutta la sua efficacia,

possa ottenere la necessaria forza con una proroga di due mesi.

Queste sono le cose che io desidero sapere dal signor Ministro; in seguito alle risposte che egli mi favorirà, mi riservo di svolgere maggiormente il mio modo di apprezzare questa legge e di dare poi il mio voto conforme ai dettami della mia coscienza.

Presidente. La parola è al signor Senatore Pareto.

Senatore Pareto. Anche io intendevo non di muovere una interpellanza al signor Ministro, ma di chiedergli schiarimenti, e pregarlo almeno di fornirceli prima di votare sulla legge in questione.

L'altro ramo del Parlamento ha proceduto ad un'inchiesta, dietro la quale è stato provato il bisogno di vincere la piaga del brigantaggio nelle Provincie Meridionali.

Io vorrei dunque che con tutta discretezza ci venisse comunicata almeno una parte dei risultati di questa inchiesta.

È vero che non è il Senato che l'ha ordinata, ma è giusto che anche il Senato che deve partecipare al potere legislativo possa sapere le cause che hanno indotto l'altra Camera ad approvare la legge, onde anche noi possiamo conoscerle, per votarla con una maggior cognizione di causa.

Una voce. Fu stampata e distribuita la relazione.

Senatore Pareto. Io chiedo i documenti a questo riguardo, chiedo che di una parte almeno di essi ci sia data copia per giudicare con maggior cognizione di causa del vantaggio e della necessità di questa legge, onde anche noi possiamo avere un'idea dei fatti che hanno servito di base a quella relazione.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Io non entrerò ad esaminare la domanda fatta dall'onorevole Senatore Pareto; imperocchè io credo che non sia di quelle alle quali il Ministero può rispondere. Trattandosi di una iniziativa di questa illustre Assemblea, della quale l'onorevole Senatore Pareto fa parte, io credo che mancherei di rispetto verso l'Assemblea stessa, se pronunziassi una parola intorno a questa sua proposta, sulla quale al solo Senato spetta deliberare.

Se non che vi è una parte della proposta dell'onorevole Senatore Pareto, direi quasi lo spirito di questa proposta che io ben volentieri prendo in considerazione; imperocchè mi sembra che l'onorevole Senatore sia mosso principalmente dal bisogno che sente di volere tranquillare la sua coscienza prima di dare il suo voto intorno a provvedimenti che deviano dalle leggi ordinarie.

Mediante la cognizione perfetta delle condizioni delle Provincie alle quali si tratta di applicarli, egli vuole giudicare se veramente queste condizioni sieno tali o no da rendere necessari i provvedimenti che ci sono proposti: ed in questa parte mi pare che la proposta dell'onorevole Senatore Pareto collimi perfettamente

colla domanda dell'onorevole Senatore Di Pollone; essendo l'una e l'altra suggerite da quel pensiero stesso che guidò l'altro ramo del Parlamento allorchando nominò una Commissione d'inchiesta: che guidò la Commissione allorchando propose una legge eccezionale: che guidò il Ministero, allorchando intese a completare i provvedimenti proposti dalla Commissione d'inchiesta, e iniziò in Senato una legge per applicare alcuni provvedimenti di pubblica sicurezza alle Provincie Siciliane.

Questo stesso è il pensiero per il quale fu sancita dai tre poteri dello Stato la legge del 15 agosto 1863, e prorogata poi colla legge del 22 dicembre 1863, e che ci mosse a proporre la legge attuale che dall'altro ramo del Parlamento venne già approvata.

E in verità l'onorevole Senatore Di Pollone bene a ragione avvertiva come l'Europa ci guardi nell'opera della repressione del brigantaggio; e come in conseguenza convenga che nel provvedere a questa bisogna noi non temiamo di dire la verità e procediamo con la profonda convinzione di uomini che vogliono rendere uguali tutte le provincie dello Stato in fatto di pubblica sicurezza, acciò l'impero di una legge unica, conforme allo spirito delle istituzioni costituzionali, sia dovunque assicurato.

Non è nuovo, o Signori, il fatto di paesi i quali all'indomani di un grande rivolgimento si trovino in condizioni tali da rendere necessari eccezionali provvedimenti; ed io credo che coloro i quali oggi prendono argomento dalle condizioni di alcune delle provincie meridionali e dai provvedimenti che dobbiamo sancire per esse, prendono, - dico, occasione per lanciare la pietra contro l'Italia, sarebbero molto più giusti verso di noi se solamente volgessero un momento lo sguardo indietro sopra la storia del loro paese. Non vi è paese in Europa che non debba ricordare di essere passato per stadii ancor più dolorosi di quelli che noi abbiamo quasi interamente attraversato, all'indomani della sua rivoluzione.

Ricordi la Francia le sue provincie occidentali, la Bretagna la Vandea, ricordi l'Inghilterra l'Irlanda, e si ricordino le condizioni della Corsica e della Sardegna, e soprattutto, o Signori, le condizioni delle provincie Napolitane e Siciliane in varie epoche, allorchando erano rette da un Governo che oggi i legittimisti e reazionari d'Europa vorrebbero di bel nuovo ridonare a quelle contrade, dalle quali lo affermano rimpianto.

Purtroppo il brigantaggio nelle provincie napolitane è sorto, come diceva, in varie epoche, ogniqualvolta qualche sconvolgimento politico vi si è manifestato.

Il brigantaggio vi è sorto alla fine del secolo passato. Ognuno ricorda cosa fosse il brigantaggio nell'epoca della dominazione francese: esso era allora tale da aver resa necessaria quella terribile repressione che fece celebre il nome di Manbès e da impedire perfino i reggitori di quell'epoca di poter fare eseguire la leva in quelle provincie. Ed a varie riprese, anche sotto il

regime della ristorazione del 1815, quella piaga si rinnovò.

Ma vi ha di più; quella piaga in alcune provincie quasi direi fu permanente; imperocchè anche in momenti più tranquilli si ritrovano delle tracce di provvedimenti speciali presi dal Governo di quell'epoca, e perfino di patti a cui scese con delle bande brigantesche.

Nella valle di Bovino e in altri luoghi, esistono tuttavia dei fortini che vi furono costrutti per la custodia delle strade; fortini i quali non furono costrutti assolutamente in epoche straordinarie, ma erano riputati necessari per la sicurezza in quelle provincie in tempi normali.

Ora, Signori, quale rivoluzione fuvvi mai in quelle provincie che regga al paragone con quella che accadde nel 1860? Tutte le altre rivoluzioni avevano potuto fare passare la somma dell'impero del paese da una dinastia all'altra. Nel 1860 invece si è trattato, o Signori, di rovesciare il trono imposto nel 1815 e di fare della più popolosa città d'Italia, di una delle più popolate d'Europa, di farne una delle città di provincia di questo Regno; si è trattato, o Signori, di fare che quello che prima era per autonomia il Regno in Italia diventasse una parte del Regno d'Italia monarchica e costituzionale; di questo Regno il quale si è impiantato in mezzo ad immense difficoltà, all'ombra delle più larghe istituzioni liberali.

Ora, o Signori, ben disse la Commissione d'inchiesta per il brigantaggio, alloraquando osservò che le difficoltà maggiori colle quali ci troviamo a fronte nelle Provincie Meridionali sono quelle che sono quasi naturali nel periodo che intercede fra la distruzione degli ordini antichi e la instaurazione degli ordini nuovi, la cessazione dell'impero della forza e dell'arbitrio, e l'attuazione dell'impero della libertà.

E questo, o Signori, si è visto in certi periodi anche in altre Provincie dell'Italia. Vi sono certi momenti nella vita della società, nei quali l'impero della legge sembra impossibile; imperciocchè vi hanno tali condizioni di fatto per le quali le funzioni delle leggi e della magistratura sono grandemente turbate.

Tra pochi giorni si giudicherà un celebre processo dinanzi alla Corte d'Assise di Bologna; ed io sono certo, o Signori, che chiunque seguirà i dibattimenti di quel processo vedrà come in una delle Provincie le più civili d'Italia sia avvenuto poco tempo fa che l'impunità era assicurata di grandi colpevoli; perchè non era possibile trovare testimoni, non riuscendo l'autorità di pubblica sicurezza e la giudiziaria a constatare i fatti accaduti sulla pubblica via in pieno giorno, quantunque si avesse la convinzione morale, profonda, e la coscienza perfetta della colpevolezza di taluni individui.

Assai bene diceva lord Gray, Ministro dell'Interno al Parlamento inglese, in una discussione perfettamente analoga a questa nostra d'oggi e all'altra che abbiamo avuto nell'altro ramo del Parlamento.

In occasione di un *bill* per misure speciali di re-

pressione relative all'Irlanda nel 1847, egli diceva: Alloraquando certe abitudini delittuose invadono certe parti del paese e l'azione della legge comune è insufficiente a guarentire i diritti individuali, è necessario rinforzare la legge per renderla efficace ed atta a conseguire i suoi intenti.

Ed anche allora dagli avversari di queste leggi eccezionali si obiettava come di questa guisa si curassero i sintomi piuttosto che la radice del male; ma il Ministro dell'Interno Gray rispondeva come per curare il male fosse indispensabile cominciare dal curare anche i sintomi e non trascurarli, perchè i rimedi che si volevano applicare alla radice del male fossero efficaci e riuscissero fruttuosi nell'avvenire.

Ed infatti, o Signori, io vi prego di considerare come non debba fare meraviglia che all'indomani di una rivoluzione per cui tanti interessi sono stati turbati ed alcuni sentimenti anche urtati (poichè è innegabile che se vi ha la certezza che abbiamo per noi la grande maggioranza del paese, non dobbiamo avere la stoltezza di credere che abbiamo l'assoluta unanimità); all'indomani di avvenimenti come questi in un paese nel quale è imperfetta la ripartizione della proprietà, nella maggior parte delle cui provincie sono quasi nulle le vie di comunicazione ed i commerci intralciati non solo per mancanza di vie di comunicazione, ma altresì in conseguenza del sistema economico che vige; non debba far meraviglia se si rallenti l'azione della autorità e l'azione individuale prenda il disopra in questo od in quel luogo per guisa che la violenza divenga stabile.

Io ho sott'occhio uno stato dal quale risulta il numero dei fanciulli dai 6 ai 12 anni che frequentano le scuole in Italia, e debbo osservare che mentre nella provincia di Torino ve ne ha il 69 per cento, nella provincia di Trapani vi ha il 3 per cento, nella provincia di Noto il 5, nell'Abruzzo Citeriore il 5, a Palermo il 6, a Catania il 7, e nella Basilicata il 7. E se noi consideriamo quali sieno fra le provincie meridionali quelle dove il brigantaggio è più formidabile, noi troveremo che presso a poco sono quelle, dov'è minore il numero dei ragazzi che frequentano le scuole.

Non già che voglia dire con questo che il frequentare che fanno oggi le scuole i ragazzi possa influire sulla produzione del brigantaggio; ma siccome noi siamo ora al principio della trasformazione che facciamo delle istituzioni in quelle provincie, egli è evidente che là dove vi è maggior numero di ragazzi che frequentano le scuole, ivi debba essere inveterata l'abitudine di andare a scuola, e quindi minore la forza delle cause che danno origine al brigantaggio. Ed infatti, come aveva l'onore di osservare poco fa, la provincia di Basilicata è fra le provincie napoletane quella che è l'ultima anche per questo rispetto, ed è quella che maggiormente è infestata dal brigantaggio.

Ora il Governo, o Signori, non ha creduto giammai

che col curare i sintomi si possa portare un radicale rimedio alla piaga che infesta quelle provincie: egli ha sempre pensato che convenisse curare soprattutto il male alla radice, ed egli è perciò che ha sempre cercato di svolgere quanto più si potesse i pubblici lavori, di aumentare le vie di comunicazione, di spingere quella grande civilizzatrice che è la locomotiva fino nel cuore del brigantaggio; e la recente pubblicazione fatta dal mio collega dei Lavori Pubblici, che è stata distribuita al Senato, vi avrà fatti accorti della quantità dei lavori che già sono stati eseguiti in quelle provincie, e come presto quelle popolazioni dovranno riconoscere l'immenso tesoro dei vantaggi che da queste vie di comunicazione potranno ritrarre.

Se già le provincie degli Abruzzi si sentono trasformate ed economicamente e moralmente, e per rispetto alla pubblica sicurezza e per l'apertura delle strade ferrate che le collega colle reti ferroviarie dell'Italia superiore, e centrali, presto, lo spero, anche le Puglie godranno gli stessi vantaggi; ed anzi io sono convinto che in quelle provincie si vedrà questo risultato anche più evidente, perchè per esse si tratta di passare dal basto del mulo alla locomotiva, alla strada ferrata, non essendovi nessun'altra via di comunicazione fra Foggia e l'Italia superiore e centrale. Ed anche in rapporto all'istruzione il Governo ha fatto quanto più si potesse per aumentare il numero delle scuole. Ed infatti, o Signori, mi basti di ricordare come nelle provincie napoletane, mentre la proporzione di cui poco fa accennava dei ragazzi che frequentavano dai 6 ai 12 anni le scuole, era in media nel 1861 del 7 per 100, nel 1863 essa è del 15 per 100; e nella Sicilia mentre era nel 1861 del 5 per 100, nel 1863 è giunta al 9 per 100, e sono convinto che nel 1864 questa proporzione andrà grandemente aumentando.

Ma, o Signori, come aveva l'onore di dirlo poco fa, questa cura del male presa alle sue radici diventerebbe inefficace, se noi non curassimo radicalmente i sintomi del male stesso, se non provvedessimo a ristorare il più presto possibile la condizione della pubblica sicurezza. Infatti, o Signori, vogliamo noi dare grande svolgimento ai lavori? Bisogna che vi sia sicurezza, se vogliamo trovar appaltatori, e ingegneri che esercitino il loro ufficio. Vogliamo noi svolgere l'istruzione pubblica, ed ogni maniera d'istituzioni che dipendono dalle provincie e dai comuni? Bisogna che le istituzioni comunali e provinciali possano funzionare; e le istituzioni comunali e provinciali non possono funzionare se non vi ha la pubblica sicurezza. Ora io ve lo diceva poco fa, vi hanno dei momenti nei quali coi mezzi ordinari la pubblica sicurezza non si può ristabilire: quindi il Governo ha creduto che fossero necessari dei mezzi straordinari. Vedendo che i tribunali non potevano raggiungere il discoprimiento dei reati, e infliggere le pene per difetto di testimoni o di mezzi d'investigazione, era impossibile, o Signori, che noi non provvedessimo con mezzi straordinari come tutte le ba-

zioni civili ce ne hanno dato l'esempio. Ed in questo noi fummo confortati dal voto favorevole dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

Ora, o Signori, devo rispondere all'onorevole Senatore Di Pollone, il quale mi ha domandato: quali risultati avete voi ottenuti mercè quest'applicazione di misure eccezionali?

Due ordini di vantaggi si sono secondo me ottenuti mercè l'applicazione delle misure eccezionali: il primo è stato quello di fare un passo molto importante nella via della perfetta, della sola applicazione della legge, imperocchè quando la legge era inefficace, quando la legge non giungeva ad ottenere il discoprimiento dei colpevoli e la loro punizione, allora, o Signori, era naturale, che siccome l'offesa usava mezzi violenti, uguali mezzi assumesse la difesa; e quindi tie sono venuti quegli arbitrii, dei quali si è esagerata l'importanza, ma che non ostante si sono avuti qualche volta a deplorare.

E qual meraviglia, o Signori, che qualche guardia nazionale, qualche ufficiale subalterno abbia trascorso a far fucilare i briganti presi colle armi alla mano, quando aveva veduto esso stesso colpite da quelli e massacrare vittime innocenti, stuprate fino a sette, otto o dieci vergini che lavoravano nel campo, uccisi fino a dieci, dodici e quindici cittadini inermi come ha fatto Caruso, come hanno fatto altri briganti? Signori, era accaduto che fatti simili denunziati ai tribunali erano rimasti impuniti, e che, dopo che si erano arrestati i colpevoli, il timore che si incuteva nelle popolazioni era tale che non si trovavano testimoni perchè la giustizia potesse avere il suo corso. Non fa meraviglia, o Signori, che al rinnovarsi di questi casi qualche arbitrio si sia commesso, e noi abbiamo degli ufficiali di guardia nazionale che oggi sono sotto processo per averne commessi.

Un ufficiale della guardia nazionale nella provincia di Basilicata vide una donna la quale insultava ai cadaveri di due carabinieri che erano stati barbaramente uccisi dai briganti, non so se suoi parenti od amanti; prese questa donna, la condusse nel paese e ne ordinò la fucilazione: questo, o Signori, è accaduto dopo la pubblicazione della legge del 15 agosto, e quest'ufficiale oggi è sotto l'azione dei tribunali ordinari ai quali dovrà render conto di questo suo arbitrio.

Un delegato di pubblica sicurezza ha esso pure commesso degli arbitrii nella provincia di Basilicata ed è pure stato tradotto dianzi ai tribunali ai quali dovrà render conto del suo operato: e la pubblica opinione approva queste misure repressive contro gli arbitrii commessi o da funzionari o da ufficiali della guardia nazionale ed altri, ma non le approvava allora quando vedeva che per le vie ordinarie non si giungeva alla desiderata repressione.

E dello stesso genere è il vantaggio che noi abbiamo ottenuto nel concorso dei privati cittadini alla repressione del brigantaggio; imperocchè egli è accaduto che

non appena alcuni malfattori stati prima arrestati, denunziati ai tribunali, e rilasciati per impossibilità di raccogliere prove dei loro reati, sono stati, per decisione della Giunta, trasportati al domicilio coatto (specialmente per ciò che riguarda la Sicilia), poco dopo è avvenuto che si sono raccolte le prove, che prima si erano indarno cercate, e che dal domicilio coatto si è potuto riportarli nelle carceri per veder continuata l'istruzione del processo che erasi già prima inutilmente iniziato.

Ed inoltre le guardie nazionali, le quali hanno generalmente in ogni tempo giovato l'azione delle truppe nella repressione del brigantaggio, si sono immensamente rianimate ed hanno preso maggior slancio, ottenuto migliori risultati e tolto di mezzo molti malfattori, che ne imponevano alle popolazioni oneste coll'audacia e tracotanza dei loro delitti; ed a questo proposito sono ben lieto di poter assicurare l'onorevole conte Di Pollone che le guardie nazionali di quelle provincie si sono in generale sempre dimostrate volenterose per cooperare a questa repressione.

Non dico con questo che non si sia, tanto nelle guardie nazionali quanto in certi Municipi, dovuto talvolta lamentare qualche difetto nella azione che erano chiamati a compiere; ma in questi casi il Governo ha creduto di dover usare della facoltà che gli conferisce la legge, di dare un esempio sciogliendo e Consigli comunali e guardie nazionali, perchè ne traessero profitto gli altri; per guisa che coll'applicazione delle misure di rigore, cioè collo scioglimento da un lato e con larghe ricompense dall'altro, noi abbiamo ottenuto il risultato di migliorare di molto il concorso dei cittadini alla repressione di questa piaga sociale.

Dirò inoltre che un'altra misura, che giovò grandemente, è stata la prontezza nell'applicazione delle pene ottenutasi mercè la sostituzione della giurisdizione militare alla giurisdizione ordinaria.

Infatti quel vedere il giudizio seguire dappresso l'arresto del delinquente ed il compimento del reato, ha incusso grandissimo terrore nei tristi; e mentre la giurisdizione ordinaria, lenta nei suoi procedimenti, non poteva, ad onta della migliore volontà dei magistrati e dei giurati, raggiungere questo scopo, esso si ottenne colla giurisdizione militare.

Ora, mercè tutto questo, o Signori, quale è il risultato da noi ottenuto?

È questo, che il brigantaggio, non esito un istante a dirlo, non è mai stato in così meschine proporzioni come è attualmente, ed io non temo di affermare che il vero brigantaggio si trova tutto concentrato in due sole provincie, in quella di Basilicata ed in quella di Terra di Lavoro.

Il brigantaggio di Basilicata, nella stagione in cui siamo, si spande naturalmente nelle vicine provincie di Terra di Otranto e Terra di Bari per le necessità create dalle nevi che ingombrano le vette della Basilicata; ma quella di Terra di Bari e quella di Otranto si può quasi

dire non abbiano più brigantaggio proprio, specialmente dopo che le bande di Pizzichicchio e di Palmerano sono state non ha guari completamente distrutte con l'uccisione o la cattura dei loro capi.

Quanto a Terra di Lavoro il brigantaggio, sebbene diminuito, pur tuttavia perdura, specialmente nelle montagne, le quali si uniscono con quelle del vicino territorio pontificio. Ma anche questo brigantaggio che è rimasto nelle provincie di Basilicata e di Terra di Lavoro, voi lo vedete, o Signori, anche leggendo i diarii giornalmente, è ben lungi dal produrre quei risultati dolorosi che produceva in addietro; e non v'ha dubbio che i briganti stessi, che ancora non sono caduti nelle mani della giustizia, non hanno più oggi quell'audacia che avevano per l'innanzi.

Ma l'importante, o Signori, si è che al di fuori di queste provincie il brigantaggio si può dire completamente distrutto; imperocchè se qualche fatto che si chiama di brigantaggio ha luogo ora nell'una ora nell'altra delle provincie al di fuori delle ricordate, credo che siano di quei fatti dei quali oggi si mena molto rumore; perchè oramai si ha l'abitudine di pbetizzare, quasi direi, qualunque fatto contro la sicurezza pubblica, che colà avvenga e di attribuire il verb carattere di brigantaggio a fatti che accadono in tutte le provincie anche le meglio regolate, quando vi sono dei malfattori, che a quando a quando possono deludere l'azione vigilatrice della pubblica sicurezza.

Infatti, o Signori, negli Atruzzi, allorchè fu pubblicata la legge, avevamo, particolarmente nella provincia di Chieti, un grandissimo brigantaggio o permanente nel circondario del Vasto.

Questo brigantaggio è stato completamente distrutto; ed oggi non rimangono che pochi malfattori i quali qualche volta scorazzano le campagne, ma non vi ha nessuna banda di briganti.

Io non mi fermerò sopra le condizioni della provincia di Benevento, imperocchè a tutti sono note quali fossero e quali sieno; a tutti sono note le imprese del generale Pallavicini e la distruzione delle bande Caruso, Cherubino, Schiavone, ecc., ecc.; a tutti è nota la poetica impresa della distruzione di quella banda di briganti racchiusi per vari giorni in una grotta del Matese; a tutti è noto che anche i resti della banda Caruso siano successivamente caduti nelle mani della giustizia, arrestati il più delle volte dagli stessi contadini: il che dimostra quanto efficace sia stata l'azione repressiva della valorosa truppa e delle guardie nazionali, ed il timore che è stato incusso dalla rigorosa applicazione della legge del 15 agosto.

Le provincie di Avellino, di Capitanata e di Molise, hanno risentito più che altra il beneficio delle imprese che sono state compiute nel Beneventano, imperocchè queste provincie erano devastate quasi unicamente dalle bande che avevano la loro sede nella provincia di Benevento.

Quanto alla Calabria voi sapete come il nerbo delle

bande che infestavano quella provincia, fossero la banda di Monaco e Lavalle, che avevano il loro quartiere sulla celebre vetta del Sila; e sapete come quelle bande siano state interamente distrutte con i loro capi.

Finalmente voi ricordate altresì il doloroso fatto che accadde a Castellammare, or sono alcuni mesi, per opera della banda Puzzo; quella banda, o Signori, oggi più non esiste; la maggior parte dei suoi componenti sono nelle mani della giustizia; taluni hanno già espiato con la morte i delitti che avevano commessi.

Nella provincia di Salerno eravi, o Signori, nel circondario di Vallo una celebre banda capitanata da un antico studente della Università di Salerno o di Napoli, il giovine Tardio. Quella banda più non esiste; e quella banda, o Signori, non è stata distrutta colla forza, ma si è quasi tutta costituita spontaneamente appena fu emanata la legge del 15 agosto 1863 ed appena fu applicata coll'arresto di alcuni potenti e doviziosi mantengoli di quella provincia. E mi fermo un istante su questa circostanza, imperocchè gli onorevoli Senatori che appartengono a quelle provincie non vorranno contraddirmi allorchando ricorderò come appunto il distretto del Vallo, il Cilento, sia forse adesso per la prima volta dopo molti anni sgombro completamente dal brigantaggio, ed interamente sicuro.

Finalmente, o Signori, la distruzione della banda Tardio ha condotto dietro di sé la distruzione di alcune altre bande che desolavano la provincia di Salerno, dove completamente non può dirsi ancora distrutto il brigantaggio, solo perchè due piccole bande infestano ancora il circondario di Campagna, avendo sede in quelle famose boscaglie. Ma queste possono dirsi bande di malfattori in condizioni ordinarie, piuttosto che bande di briganti.

Se poi noi consideriamo l'effetto della legge sul brigantaggio in ordine all'arresto di briganti, io ho il piacere di far notare al Senato come anche sotto questo rapporto noi dobbiamo essere contenti di questa legge non solo dal punto di vista della pubblica sicurezza, ma altresì dal punto di vista della umanità. Imperocchè mentre nel primo semestre dell'anno decorso fra fucilati e morti in combattimento si ebbero 283 briganti, nel secondo non furono che 70; e mentre nel primo semestre si ebbero 134 presentati spontaneamente, nel secondo ne avemmo 171, i quali spontaneamente vennero a costituirsi.

Finalmente, mentre i delitti commessi nelle provincie napoletane ascendono nel terzo trimestre a 542, quelli commessi nel quarto trimestre non ammontano che a 311, e questi risultati sono stati ottenuti con minori sacrifici della nostra valorosa truppa e della guardia nazionale; imperocchè quantunque maggiori siano stati i risultamenti, come ho già avuto l'onore di esporre, nel secondo trimestre, si è avuto nel terzo trimestre da 119 fra morti e feriti della truppa e guardia nazionale; e nel quarto trimestre invece di 119 non ne abbiamo avuti che 52. Questo mostra come l'azione repressiva

della truppa e della guardia nazionale sia stata più efficace ed abbia dovuto usare mezzi meno violenti, allorchando colla legge del 15 agosto si è ottenuto che la forza delle disposizioni legislative sia divenuta più energica.

Finalmente, o Signori, per dimostrare la differenza tra le condizioni di quelle provincie tempo addietro ed adesso, mi permetta il Senato che io gli dia lettura di un dispaccio (fra i molti ho scelto questo), di un dispaccio da Foggia del 7 gennaio 1863.

« Nostro stato deplorabilissimo, animali uccisi, proprietà incendiate, campagne invase, briganti fin vicino alla città, senza provvedimenti militari. » Firmato da 5 o 6 grandi proprietari del paese.

Il Prefetto riferiva: « Dai rapporti arrivati adesso risulta che il 28 dicembre le bande unite di Caruso, Lavalle e Chiavone attaccarono furiosamente il piccolo comune di Pietra, dalla cui ottima guardia nazionale e dalla truppa furono respinti, ma per vendetta presero otto contadini che lavoravano nelle vicine campagne e li uccisero tutti con orribile strazio. »

Ora, Signori, nel novembre il Re con tutto il Corpo diplomatico ha potuto traversare tutte quelle provincie: degli armati si sono veduti, ma erano guardie nazionali che là venivano a prestare omaggio al Re, che per la prima volta vedevano; e quest'omaggio era entusiastico, e il viaggio del Re fu un continuo trionfo da qui a Napoli.

Oggi, o Signori, nel gennaio di quest'anno la Capitanata e le vicine provincie sono completamente sgombre dal brigantaggio, gli animali percorrono liberamente la campagna, i pastori vivono sicuramente, e l'ultimo dei briganti del Gargano è stato, son pochi giorni, arrestato dai pastori, i quali lo hanno trovato rannicchiato in una grotta.

Questi risultamenti vi dimostrano come noi non abbiamo sbagliato la strada per la quale ci siamo avviati; ma nel tempo stesso vi dimostrano la necessità di perseverare, finchè abbiamo potuto ridurre le condizioni della pubblica sicurezza in quelle provincie, tali da far sì che l'imperio delle leggi ordinarie possa essere ristabilito.

L'onorevole Senatore Di Pollone domandava ancora perchè ci siamo limitati a proporre questa legge solamente fino al mese di aprile di quest'anno.

Farò osservare all'onorevole Senatore Di Pollone ed al Senato come allorchando noi proponemmo questa legge non avevamo ancora ottenuta la proroga di due mesi alla legge passata; proroga la quale fu accordata colla legge del 22 dicembre ultimo; noi pensammo che, se avevamo in 3 o 4 mesi ottenuto dall'applicazione della legge del 15 agosto così grandi risultati, non sarebbe stato impossibile di compiere l'opera colla legge che ora noi proponevamo dentro un tempo eguale.

Inoltre osservammo come, nella guisa stessa che i risultati ottenuti coll'applicazione della prima legge ci

avevano permesso di diminuire i rigori della legge che proponevamo, così ci era dato sperare che quand'anche non ci fosse concesso di proporre al Parlamento di rinnovarla, e che spirasse la fine d'aprile senza rinnovare la legge, almeno potremmo ravvicinarne maggiormente le disposizioni a quelle delle leggi ordinarie.

Oggi certamente il rigore della stagione, che ha impedito grandemente le operazioni militari là dove oggi si concentra il maggior nerbo del brigantaggio, e la brevità del tempo che ancora rimane a trascorrere da qui alla fine d'aprile ci rende più incerti intorno all'efficacia del provvedimento che abbiamo adottato.

Se non che la necessità di applicare prontamente questa legge, il desiderio che abbiamo di veder attuati il più presto possibile i miglioramenti che con essa si introducono in quella del 15 agosto, ci trattiene dal proporre una proroga al termine che avevamo dapprima stabilito; e saremo grati al Senato se vorrà onorare della sua sanzione la legge nei termini in cui dalla Camera fu approvata.

Finalmente, mentre l'onorevole mio collega Ministro della Guerra darà all'onorevole Senatore Di Pollone i ragguagli che egli desidera intorno alle forze militari adoperate nelle provincie Napolitane; io potrò dirgli che abbiamo aumentato grandemente la forza dei carabinieri che erano 5,000 nel 1862 ed oggi sono 6,500. Abbiamo aumentato grandemente le stazioni dei carabinieri che rendono immensi servigi a quel paese; ci siamo giovati del concorso dei cittadini coll'ordinare squadriglie di volontari in aiuto delle stazioni più esposte alle aggressioni dei briganti, ed abbiamo distribuito alla guardia nazionale un numero considerevole di fucili, circa 120 mila, nel corso dell'anno passato, e questa distribuzione di fucili, questo concorso delle guardie nazionali, e questa libertà che noi lasciamo e alla stampa e alle amministrazioni comunali e provinciali, e questo libero esercizio di tutte le funzioni di cittadino, anche sotto l'impero di una legge eccezionale la quale concerne unicamente certi reati e certe persone totalmente al di fuori di ogni considerazione politica; tutto questo risponde altresì a quegli argomenti che si vorrebbero desumere dalla persistenza del brigantaggio in alcune provincie per mettere in dubbio l'affetto di quelle popolazioni alla causa dell'unità ed indipendenza d'Italia.

Quelle popolazioni sono libere, e delle armi e della libertà si valgono per accrescere ogni giorno il concorso che prestano all'azione del Governo, il quale mira incessantemente ad assicurare le condizioni della pubblica sicurezza ed a migliorare le condizioni morali ed economiche di quelle che un giorno saranno le più ricche e le più belle fra le provincie d'Italia. (Bravo, bravo!)

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Dirò poche parole per rispondere agli schiarimenti domandati dall'onor. Senatore Di Pollone.

Egli vorrebbe sapere quale è la forza di militari che attualmente sta nel Napolitano, perchè prevede che debbano forse essere distratti di colà per avvenimenti politici.

Dirò senz'altro che la forza militare nel Napoletano è in esatta proporzione colla popolazione. La popolazione del Napoletano è il terzo del totale del Regno, e la forza militare in conseguenza.

Ciò vuol dire che vi si potrebbero lasciare tutte le forze che ci sono, quando si volessero ripartite ugualmente in tutto il Regno. Cessate però le circostanze anormali di quelle provincie, per aver l'Italia settentrionale copia maggiore di guarnigioni difficili, sarà miglior partito il diminuire in istato normale la forza militare nelle provincie meridionali per aumentarla nelle settentrionali.

Quando poi succedessero avvenimenti per cui si dovessero diminuire le forze che sono in quelle provincie, lo si potrà fare senza grave danno per la sicurezza pubblica, poichè, come ha detto or ora il mio onorevole Collega Ministro dell'Interno, fu di molto aumentato il numero dei carabinieri, e si va apparecchiando ancora un progetto per un ultimo aumento di 800 carabinieri, progetto che si sta esaminando al Ministero della Guerra, e dovrà poi essere portato all'esame del Consiglio dei Ministri per poter rivolgere al Parlamento la domanda dei fondi che questo aumento richiede.

Con queste forze è parere del Comitato della Guerra che la sicurezza pubblica nelle provincie napolitane possa essere abbastanza tutelata.

Oltre i carabinieri poi vi sono le guardie nazionali, e vi saranno sempre truppe regolari che potranno bastare ad ogni evenienza.

Domandò ancora l'onorevole Senatore Di Pollone, chi diriga le operazioni contro il brigantaggio. Chi le dirige, e le dirige bene, è il generale Lamarmora, al quale furono dal Ministro dell'Interno delegati anche i poteri riguardo le autorità politiche perchè debbano prestarsi ad una sollecita e vigorosa repressione.

I risultati di queste savie disposizioni date dal Ministro dell'Interno sono stati narrati dal Ministro stesso, ed io credo che sia a questo buon accordo di tutte le autorità che si debba la maggior celerità spiegata in questi ultimi tempi per la repressione del brigantaggio.

Domandò finalmente l'onorevole Senatore Di Pollone se le autorità tutte concorrano in questa più energica repressione.

Avviene talora qualche lieve conflitto, come si deve prevedere, fra tante e sì diverse autorità dipendenti da diversi dicasteri; ma debbo dire altresì che nella mag-

gio; parte de' casi v'è deferenza reciproca; cosicchè il servizio non ha da soffrire.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Dirò poche parole. Io sono lieto di avere provocato le spiegazioni così ampiamente date dall'onorevole signor Ministro dell'Interno.

Io mirava a tre scopi: Il primo era quello, che mi pareva utile per l'andamento della discussione stessa, che le spiegazioni, che speravo e che si ebbero così ampie, avrebbero dovuto infondere la persuasione in tutto il Senato della necessità di votare la legge, mentre io non era in dubbio e non poteva esserlo, quando ora sono due giorni, dichiarava di sentire il bisogno di dar forza al Governo.

Il secondo scopo era quello di tranquillare le inquietudini che esistono in paese circa l'impiego delle nostre forze militari, perchè se avessero dovuto essere mantenute nella repressione del brigantaggio, poteva accadere tale circostanza in cui ne sarebbe venuto un male gravissimo.

In terzo luogo io dirò schiettamente che mi pesava il vedere i nostri prodi soldati consumarsi tuttodi, cagionando altresì continue e gravissime spese allo Stato. Quindi desiderava appunto sapere se la quantità di carabinieri, l'aumento degli agenti di sicurezza pubblica, l'armamento delle guardie nazionali e dei volontari non avrebbero permesso di alleviare la faticosa impresa affidata alle nostre truppe.

Su di ciò confesso che mi riescono meno soddisfacenti le risposte date dal Ministro della Guerra perocchè egli disse che il presidio delle forze attuali nelle provincie meridionali continuerà ad essere necessario anche per l'avvenire.

Io vorrei soprattutto sollevato l'esercito da un così grave peso, qual è quello della repressione del brigantaggio.

Quanto al concorso delle varie autorità, io desiderava anche di sapere se le autorità civili, e principalmente le municipali, concorressero sempre a secondare le richieste dell'autorità militare, perchè nell'autorità militare sta il nerbo principale della repressione del brigantaggio. Ma su di ciò diede soddisfacente risposta il sig. Ministro della Guerra.

Nella discussione degli articoli potrà forse porgermi il dextro di spiegare il mio intendimento, circa la necessità di prorogare per altri due mesi questa legge; intanto mi dichiaro pago delle risposte date dai Ministri, ed oso sperare che il Senato divida il mio modo di sentire.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Credo di non essermi bene spiegato quando parlai delle truppe del Napoletano; pare che il Senatore Di Pollone abbia inteso che queste dovessero rimanere ivi anche per l'avvenire per la repressione del brigantaggio.

Io ho detto che le truppe stanziali erano in proporzione numerica corrispondente alla popolazione, ma che quando urgenti bisogni lo richiedessero, potrebbero senza pericolo essere richiamate.

Ritengo poi che si possano fra non molto diminuire anche se non si avverino i timori manifestati dall'onorevole preopinante, e ciò per toglierle ai disagi, agli strapazzi ed alle malattie che le travagliano.

Per ciò fare procurerò intendermi col generale La Marmora, ma semplicemente per questo scopo, giacchè il principal motivo che ci fa tenere in quelle provincie sì gran numero d'uomini è il gran numero degli ammalati, che nel Napoletano è straordinario nella stagione estiva ed autunnale.

Senatore Di Pollone. Egli è perciò che è desiderio generale di vederne colà diminuito il numero perchè ne sia sacrificato il meno possibile.

Senatore Pareto. Non insisto nella domanda che aveva fatta poichè quando l'ho presentata non sapeva che la relazione fosse stata distribuita. In conseguenza l'intento mio essendo ottenuto, non ho più ragione di domandare ulteriormente la comunicazione degli atti della Commissione d'inchiesta sul brigantaggio.

Presidente. Se altri non domanda la parola, interrogo il Senato se intenda chiudere la discussione generale.

La discussione generale è chiusa.

Passo alla lettura degli articoli.

« Art. 1. Fino al 30 aprile 1864 nelle provincie napoletane infestate dal brigantaggio, e che saranno dichiarate tali con decreto Reale, avranno vigore le disposizioni seguenti. »

Senatore Di Pollone. È appunto su questo articolo che mi fo lecito di proporre un emendamento per prolungare di altri due mesi la legge di cui ci stiamo occupando: perocchè non comprendo come, se questa legge ha prodotti quegli utili risultati che ci ha dimostrati l'onorevole Ministro dell'Interno, si possa fra tre mesi troncare in mano del Governo il mezzo più efficace per continuare la repressione del brigantaggio.

Tutti sanno come il Parlamento sia aggravato di leggi da esaminare e da discutere, e quanto sarebbe difficile il poter introdurre una nuova legge nel corso di questa prima parte della Sessione; crederei perciò che non vi sarebbe inconveniente di sorta nel prolungare almeno fino a tutto giugno la presente legge.

Io ne faccio la proposta formale; deciderà il Senato nell'alta sua saviezza.

Senatore Vacca, Relatore. Non è sfuggito all'Ufficio Centrale il dubbio testè emesso dal Senatore Di Pollone; il dubbio intorno alla brevità del termine in cui avrebbe a spirare questa legge sulla repressione del brigantaggio; e questo dubbio l'abbiamo espresso anche nella nostra relazione.

Noi ci domandavamo se veramente il termine assegnato alla vita di questa legge non apparisse troppo angusto, se ci fosse realmente da sperare il ritorno

alle condizioni normali e la caduta del brigantaggio col cader della stagione iemale, oppure di temere l'inverso.

Questi dubbi erano gravi, ma dovettero cedere a considerazioni ancora più gravi; imperocchè noi dicevamo, poeziachè il potere esecutivo si contenta del termine stretto di tre mesi, pare a noi che nè l'Ufficio Centrale, nè il Senato potrebbero volerne di più.

D'altra parte, se il Ministero mantiene la fiducia di poterla fare finita col brigantaggio in così breve termine, per noi non v'è nulla di più gradevole che associarci a questa fiducia, confortarlo, unire i nostri voti perchè si esca presto dalle condizioni anormali per rientrare nelle condizioni di piena legalità.

Finalmente l'ultima considerazione che ci preoccupava grandemente era che questa legge, recando evidente mente delle attenuazioni, dei raddolcimenti ai rigori della legge primitiva già votata, e che già è in atto, pareva a noi che sarebbe improvvido consiglio e quasi un delitto il prolungare ancora la durata di quella legge primitiva col pericolo di far mancare il beneficio di codesta attenuazione a coloro sui quali dovrà cadere il rigore della legge eccezionale.

Erano queste le considerazioni le quali persuadevano l'Ufficio Centrale a non estendere oltre il primo aprile il termine chiesto dal Ministero; e sono lieto di trovare il Ministro dell'Interno consenziente nel respingere una proroga ulteriore.

Quindi è che a nome dell'Ufficio Centrale dichiaro di non poter annuire all'emendamento proposto dal Senatore Di Pollone.

Ministro dell'Interno. Come ho avuto l'onore di accennare poc'anzi, nelle condizioni attuali, io temerei che il prorogare il termine di durata di questa legge potesse aver per risultato di ritardar forse soverchiamente la promulgazione di questa legge, massime per la discussione che dovrebbe nuovamente subire nell'altro ramo del Parlamento; discussione che stante forse le imminenti vacanze in occasione di carnevale, potrebbe anch'essa venir protratta.

Egli è per questo motivo che io, sebbene sia, a nome del Ministero, riconoscente all'onorevole Senatore Di Pollone per questa sua proposta, lo pregherei, se non ci vedesse difficoltà, a non insistere nella medesima, perchè posto che, contro la nostra aspettazione, non si raggiungesse lo scopo che desideriamo, si potrebbe con un articolo proporre una prolungazione del termine, e non avrebbe altra conseguenza che di fare una discussione in Senato, perchè per l'altro ramo del Parlamento sarebbe esattamente lo stesso come nel caso attuale.

L'urgenza della promulgazione della legge nasce principalmente dalla questione finanziaria, imperocchè non si era potuto aprire un credito sul bilancio del 1864, quantunque già sia passato circa un mese, e le spese devono essere fatte sopra il milione e mezzo che è domandato.

Senatore Di Pollone. Io certamente non mi osti-

nerò contro il voto dell'Ufficio Centrale, e contro le dichiarazioni del signor Ministro; solo credo, e sono persuaso, che non andrà molto, che il signor Ministro verrà a domandarci la proroga di questa legge, ed era appunto per evitare una nuova discussione ch'io aveva fatto la mia proposta. Ora però la ritiro.

Presidente. Avendo l'onorevole Senatore Di Pollone ritirata la proposta che aveva fatta, se non si domanda altrimenti la parola, pongo ai voti l'articolo primo.

Chi approva l'articolo primo, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 2. I componenti comitiva o banda armata di tre persone almeno, la quale vada scorrendo le pubbliche vie o le campagne per commettere crimini o delitti, i loro complici e ricettatori saranno giudicati dai tribunali militari, di cui nel libro II, parte seconda del Codice penale militare e con la procedura ivi determinata; ammessi però alla difesa degli accusati anche i patrocinanti non militari. »

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Pareto ha la parola.

Senatore Pareto. Io approvo in generale quest'articolo, però voglio fare presente al Senato una gravissima considerazione. In esso è detto *commettere crimini o delitti* ecc., ma, Signori, collegato a quest'articolo vi è poi l'articolo 3° a seconda del quale si verrebbe a punire colla fucilazione un individuo il quale commette un delitto, o almeno che si associa con altri per commetterlo, cosa che a me pare molto grave.

Il delitto nelle vie ordinarie ha pena del carcere; per le colpeabilità maggiori dipendenti dall'essersi associato ad un altro, ecco che è punito colla fucilazione.

Questa, ripeto, è cosa gravissima per cui vorrei che il Senato ci pensasse bene prima di adottare quest'articolo come è stato redatto, perchè possiamo andar incontro a gravi inconvenienti. Supponiamo che nei paesi che sono dichiarati in stato di brigantaggio tre o quattro persone si uniscano per rubare dell'uva, se sono prese e che facciano resistenza, per questa piccola colpa possono essere a tenore dell'articolo seguente condannati alla fucilazione, od almeno ai lavori forzati a vita.

Preglierei quindi il Senato a volere, anche a costo di ritardare la pubblicazione di questa legge, cambiare questo punto interessante e dire soltanto: « I componenti comitiva o banda armata di tre persone almeno, la quale vada scorrendo le pubbliche vie o le campagne per commettere crimini, i loro complici, ecc., ecc. » giacchè in seguito viene l'articolo che punisce questi crimini della fucilazione. In fatti io capisco come si possa aggravare di un grado la pena quando si tratta di avere commesse queste colpe, riuniti o in banda, ma non capisco che si possa soprattutto scivolare a tutti i gradi intermedi dal carcere alla fucilazione.

Farei dunque la proposta di sopprimere le parole *o delitti*.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore **Vacca, Relatore.** L'Ufficio Centrale non potrebbe consentire affatto alla soppressione che viene chiedendo l'onorevole Pareto; in primo luogo faccio osservare che noi ci troviamo nei termini d'una legge eccezionale, consigliata, anzi imposta da alte necessità dell'ordine sociale; ciò importa che questa legge ha dovuto inserirvi non solamente nelle penalità, ma eziandio negli elementi costitutivi del reato. E difatti se voi ponete a riaccontro il dettato dell'art. 2 di codesta legge coll'art. 426 del Codice penale, voi troverete che nell'art. 426 parlando il legislatore dell'associazione dei malfattori, definisce in quali casi e con quali condizioni legali si incontri il fatto di associazioni e di malfattori, e lo fa dipendere dall'aggregazione di cinque individui almeno. Questa legge per l'opposto più severa si contenta del numero di tre. Così del pari quanto alla penalità, qui si tiene più elevata in confronto dell'articolo rispondente del Codice penale.

Ma il dubbio di cui si preoccupava il Senatore Pareto sparisce ove gli piaccia mettere in raffronto questo stesso articolo colla dizione dell'art. 426 che io testè ricordavo. Allora egli vedrà che l'art. 426 del Codice penale vigente considera il fatto dell'associazione di malfattori ad oggetto di delinquere, come un fatto abbastanza grave per portarlo a pena anche più elevata dei reati ordinari. Ora la frase *riunione ad oggetto di delinquere* si comprende benissimo che abbraccia nella sua generalità ogni maniera di reato, sia un crimine, sia un delitto, sia una contravvenzione. Ciò vi spiega il perchè l'art. 2 con un saggio consiglio ha limitato il portato troppo generico dell'art. 426 del Codice penale, in quanto che basterà che la riunione abbia per iscopo la perpetrazione sia di crimini, sia di delitti.

E finalmente conviene anche por mente al posteriore articolo 430 del Codice penale, in cui sta sancito, che laddove taluno dei componenti la banda armata commetta da per sé un qualunque reato, e fra questi si può comprendere il delitto, in questo caso la responsabilità dei singoli fatti viene in conto di aumento di un grado di pena.

Ed ecco dunque le considerazioni le quali bastano a giustificare l'aggiunta della parola *delitto* alla qualificazione di crimini, e mostrano soprattutto che non c'è alcuna antinomia fra questo articolo 2 e l'articolo 426 del Codice penale, val quanto dire le regole del diritto comune.

Per tutto ciò l'Ufficio Centrale non potrebbe acconsentire all'emendamento dell'onorevole signor Senatore Pareto.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io prego l'onorevole Senatore Pareto ed il Senato a considerare che la sanzione penale stabilita dall'articolo 2 di questa legge non trae la sua forza dal fatto speciale che potrebbe essere commesso da alcuna delle persone, che in essa sono considerate, non cioè dal crimine, non cioè dal delitto; un crimine, un delitto che accada oggi nelle provincie infestate dal brigantaggio non ha certamente (come avviene in altri tempi, e come può anche avvenire in queste condizioni straordinarie) non ha, dico, un valore diverso da quello che è definito dalla comune legge penale; ma il fatto che questo articolo contempla si è la banda armata, la comitiva armata, la quale costituisca il brigantaggio, quindi è contro il brigantaggio che cade la sanzione penale.

Nè il fatto che recava innanzi l'onorevole Senatore Pareto per dimostrare poco conveniente, ed in alcuni casi forse aspra la disposizione di questa legge, può certamente dissuadere il Senato dalla votazione di questo articolo, perchè a quel fatto non applicabile.

Si immagini pure che due o tre persone si concertino insieme e si rechino a rubare uva, od un'altra cosa qualunque: questo è un furto che cade sotto la sanzione della legge comune ed a cui bastano le pene ordinarie, mentre invece il fatto preveduto dalla legge si è la riunione di più persone, che escano in campagna, scorrono le vie col disegno di delinquere, e basterà questo fatto per poter stabilire pene severe, quali sono quelle stabilite dalla legge, senza bisogno di interrogare quale sia il reato che costoro abbiano commesso.

Questo solo fatto scuote la pubblica sicurezza, minaccia la proprietà, minaccia la vita, l'ordine pubblico, ed è di tale gravità per tutti gl'interessi della società, per tutti gli ordini costituiti, che non potrà non riputarsi, quantunque severa, pure giusta e necessaria la sanzione da questa legge stabilita. Si è per queste ragioni che la Camera dei Deputati prima, e poi il Senato votarono quest'articolo già altra volta, e che io prego il Senato di votarlo anche adesso.

Presidente. La proposta del signor Senatore Pareto si riduce ad una soppressione parziale nel testo dell'articolo 2; prima perciò di mettere ai voti tutto intero quest'articolo, se non si domanda altrimenti la parola, comincerò dal porre ai voti le parole *o delitti*.

Chi approva queste parole *o delitti*, sorge.

(Approvato.)

Ritiene il Senato che, a termini del Regolamento, le soppressioni non si votano in astratto, ma si risolvono in negazione del voto alla parte di cui si chiede la soppressione.

Leggo l'intero articolo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 3. I colpevoli del suddetto reato, i quali armata mano oppongono resistenza alla forza pubblica, saranno puniti colla fucilazione o, se vi concorrono circostanze attenuanti, coi lavori forzati a vita.

» A coloro che non oppongono resistenza sarà applicata la pena dei lavori forzati a vita, e concorrendovi circostanze attenuanti il *maximum* dei lavori forzati a tempo, salvo le maggiori pene in cui fossero incorsi per altri reati. »

(Approvato.)

« Art. 4. Coloro i quali scientemente e di libera volontà somministreranno ricovero, armi, munizioni, viveri, notizie ed aiuti d'ogni maniera saranno puniti colla pena del *maximum* dei lavori forzati a tempo, la quale potrà essere ridotta da una a quattro gradi concorrendovi circostanze attenuanti.

» Questi potranno ricorrere in nullità presso il tribunale di guerra a causa d'incompetenza per ragione di materia nella forma tracciata dagli articoli 508 o seguenti del Codice penale militare.

« Il ricorso è ammissibile soltanto dopo la sentenza definitiva di condanna. »

(Approvato.)

« Art. 5. Agli individui contemplati nei due articoli precedenti che si costituiranno volontariamente sarà accordata la diminuzione di un grado di pena. »

(Approvato.)

« Art. 6. Il Governo del Re avrà facoltà di istituire compagnie o frazioni di compagnie di volontari a piedi od a cavallo, decretarne i regolamenti, l'uniforme e l'armamento, nominarne gli ufficiali, bassi-ufficiali ed ordinarne lo scioglimento.

» I volontari avranno dallo Stato la diaria stabilita per i militi mobilitati, il Governo però potrà accordare un soprassoldo il quale sarà a carico dello Stato. »

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Di Pollone ha la parola.

Senatore Di Pollone. Io non so troppo se all'onorevole signor Ministro dell'Interno od a quello della Guerra io debba rivolgere preghiera per uno schiarimento; essendo tutti e due presenti, favorirò, spero, di rispondere quello cui compete.

« Il Governo del Re, dice quest'articolo, avrà facoltà d'istituire compagnie di volontari a piedi od a cavallo, ecc. »

Desidererei sapere se quest'ordinamento riveste il carattere di compagnie militari, ovvero sia un annesso delle guardie nazionali, o delle guardie di sicurezza pubblica: insomma domando qual è il vero carattere di questa forza; se essa sia permanente, oppure debba cadere colla legge che la crea; perchè in questo caso troverei esser questa una grave spesa senza risultato corrispondente.

È piuttosto una questione finanziaria, che faccio al signor Ministro.

Ministro dell'Interno. Quest'articolo di legge trae origine da un'opinione che ha avuto molta importanza, per un certo tempo, intorno alla grande efficacia dei volontari per la repressione del brigantaggio.

Si è creduto per alcun tempo che il loro concorso, anche al di fuori della guardia nazionale, potesse produrre grandi risultati. L'esperienza, malgrado qualche lodevolissima eccezione veramente splendida, ha fatto palese la poca convenienza di ammettere questa che, per molti, era una convinzione profonda. Ciò nonostante il Governo dovette considerare che in certe condizioni l'opera della gente del paese, particolarmente in concorso dei carabinieri o della truppa, per guida, o per certe operazioni che esigono molte cognizioni dei luoghi, poteva produrre grandi vantaggi.

Egli è per ciò che il Governo consentì che questo articolo fosse introdotto nella legge del 15 agosto e riprodotto quindi nel progetto attuale.

Se non che nell'applicare questo articolo il Governo ebbe per scopo di far sì che questi volontari fossero di sussidio, come ho già avuto l'onore di dire poco fa, ai carabinieri reali, in rinforzo delle stazioni dei carabinieri, appunto per evitare due inconvenienti che si verificarono, l'uno di impedire che qualche volta potessero divenire una forza partigiana che eccitasse le gare ed i partiti e l'altro che gli ufficiali in specie assumessero alcuno che di permanente, per guisa che riescisse più difficile lo scioglierli.

Ora, secondo il regolamento stato approvato con Decreto reale, questi volontari sono divisi in squadre e vanno a rinforzare le stazioni dei carabinieri reali. Sono senza ufficiali, ed inoltre sono sotto il comando, sotto la dipendenza dei carabinieri reali, e possono essere sciolti ogni qualvolta piaccia al Governo di farlo.

Credo che questo risponda ai desiderii dell'onorevole Senatore Di Pollone, giacchè mi pare che il Ministero sia stato guidato da quelli stessi sentimenti che l'onorevole Senatore ha espresso.

Senatore Aresè. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore Aresè. Desidererei sapere se codeste compagnie di volontari siano soggette al Codice militare, o al Codice penale con una, portando questo una immensa differenza tra le pene stabilite nell'uno o nell'altro.

Qui si dice che sono parificati coi soldati di linea per gradi, l'uniforme e le pensioni....

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Questi volontari non sono sottoposti al Codice penale militare; perocchè non vi si potrebbero assoggettare senza un articolo di legge.

Sono chiamati volontari quelli, come ha detto il Ministro dell'Interno, che si presentavano volontariamente per un soldo che è discreto, e piuttosto vantaggioso.

Quando alcuno di essi faccia male, si licenzia; se commette un reato si sottopone al tribunale competente.

Si è bensì stabilito che abbiano diritto alla pensione, perchè un civile non avrebbe pensione alcuna quando fosse ferito, o riportasse qualche mutilazione. Si volle dar loro siffatta guarentigia, perchè ricevendo ferite o mutilazione in servizio per la repressione del brigantaggio era necessario che fossero accertati del diritto ad una pensione.

Senatore **Arese**. Non trovo però giusto che questi volontari, i quali godono gli stessi vantaggi dei soldati di linea, non abbiano poi ad essere assoggettati al Codice militare.

Supponiamo che costoro trovandosi davanti al nemico, abbandonassero quei quattro o sei uomini di linea che loro comandano e si ritirassero a casa.

Gli altri perdono combattendo la vita; costoro, perchè non soggetti al Codice penale militare, non sarebbero colpiti da pena.

Vede dunque il signor Ministro che non vi è parità di condizioni fra i soldati di linea e questi volontari, i quali, come dissi, godono degli stessi vantaggi senza avere gli stessi obblighi. Mi pare che questa cosa meriti seria riflessione.

Ministro della Guerra. Ripeto che questi sono volontari sottoposti a certe condizioni, che fruiscono di un soldo discreto e possono, venendo il caso, godere pensioni, ma non sono astretti da legge.

La legge non stabilendo che siano soggetti alle disposizioni del Codice penale militare, non vi si possono perciò sottoporre.

Debbo poi avvertire che gl'inconvenienti accennati dall'onorevole Senatore **Arese** non sono a temersi, mentre questi volontari sono scelti con molta cura dalle autorità, e particolarmente dai carabinieri, tra i giovani del paese (che conoscono molto bene) i più morigerati e di buona volontà; sicchè vi è tutta l'apparenza che vi si possa far sopra assegnamento, come infatti non ebbi finora lagnanze a questo proposito.

Presidente. Se da altri non si domanda la parola, metto ai voti l'articolo 6 che ho letto.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 7. Quanto alle pensioni per cagioni di ferite o mutilazioni ricevute in servizio per la repressione del brigantaggio, ai volontari ed alle guardie nazionali saranno applicate le disposizioni degli articoli 3, 22, 27, 28, 29, 30 e 32 della legge sulle pensioni militari del 27 giugno 1859.

» Il Ministro della Guerra, con apposito regolamento, stabilirà le norme per accertare i fatti che danno luogo alle pensioni. »

(Approvato.)

« Art. 8. La disposizione dell'articolo precedente sarà

estensibile a quelli tra gli impiegati civili che riportassero ferite o mutilazioni, o incontrassero la morte in servizio per la repressione del brigantaggio.

» Il Ministro dell'Interno, con apposito regolamento, stabilirà le norme per accertare i fatti che danno luogo a tali pensioni. »

(Approvato.)

« Art. 9. Avranno pur vigore le disposizioni seguenti sino al 30 aprile 1864 in quelle tra le provincie napoletane o siciliane che venissero designate con decreto reale. »

(Approvato.)

« Art. 10. Il Governo avrà facoltà di assegnare, per un tempo non maggiore di due anni, un domicilio coatto agli oziosi, ai vagabondi, alle persone sospette secondo la designazione del Codice penale, nonché ai camorristi e sospetti mantengoli, dietro parere conforme di una Giunta composta del Prefetto, del Presidente del Tribunale di Circondario del capoluogo della Provincia, del regio Procuratore presso il Tribunale medesimo e di due Consiglieri provinciali scelti dai primi tre.

» La Giunta dovrà assumere le informazioni opportune, sentire personalmente i denunziati, e potrà sola ordinarne preventivamente l'arresto per gli effetti di quest'articolo, mediante deliberazione sommariamente motivata. »

(Approvato.)

« Art. 11. Gli individui di cui nel precedente articolo, sono soggetti alla sorveglianza della pubblica sicurezza per la durata del domicilio coatto.

» Quando essi siano trovati fuori del domicilio loro assegnato, andranno soggetti alla pena del carcere per un tempo non maggiore di quello che mancasse al compimento della durata del domicilio coatto.

» Questa pena sarà pronunziata dal Tribunale del circondario nel quale è compreso il comune assegnato per domicilio coatto. »

(Approvato.)

« Art. 12. In aumento del capitolo 20 del bilancio straordinario del Ministero dell'Interno per il 1864 è aperto il credito di un milione e mezzo di lire per le spese occorrenti all'esecuzione della presente legge. »

Qui dovrei dare comunicazione al Senato di un messaggio che mi è stato testè diretto dall'onorevole signor Presidente della Camera dei Deputati, che porta una correzione unicamente materiale di cifra; ma ho visto che parecchi Senatori si sono assentati per cui non siamo più in numero. Se il Senato consente si rimanderà la continuazione di questa discussione a lunedì alle ore 2, dopo questo progetto verrà in discussione l'altro relativo all'assegnamento di un milione per opere stradali nella provincia della Basilicata, e poscia quello relativo alla competenza dei giudici in materie criminali.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).